

Come è noto l'art. 14, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – nell'ottica della semplificazione amministrativa, in particolare per la *riduzione degli*

oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese - ha abrogato, a decorrere dal 1°

gennaio 2012, l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975 n. 110, eliminando il Catalogo

nazionale delle armi comuni da sparo.

Emerge, pertanto, la necessità di una interpretazione sistematica del quadro normativo di settore, con la quale, pur tenendo conto dell'avvenuta soppressione del

Catalogo, possa delinearsi la corretta procedura di controllo, nel rispetto delle numerose norme - ancora vigenti – che regolano la materia.

Preliminarmente si deve evidenziare che, a livello comunitario, le principali norme in materia di armi si rinvennero nell'articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea firmato a Lisbona, nel Regolamento (CE) n.

764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e nella direttiva

91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE.

In particolare nel citato Regolamento n. 764/2008, che è norma di diretta applicazione nel nostro ordinamento non necessitando di alcuna disposizione di recepimento, al 14° “considerando”, dedicato espressamente alle armi, si prevede che

“le armi sono prodotti che possono rappresentare un grave rischio per la salute e la

sicurezza delle persone e la pubblica sicurezza degli Stati membri. Vari tipi specifici

di armi legalmente commercializzati in uno Stato membro potrebbero, a motivo della

protezione della salute e della sicurezza delle persone nonché della prevenzione della

criminalità, essere soggetti a misure restrittive in un altro Stato membro. Tali misure

potrebbero consistere in controlli ed autorizzazioni specifici prima che le armi legalmente commercializzate in uno Stato membro siano immesse sul mercato di un

altro Stato membro. Pertanto, agli Stati membri dovrebbe essere consentito impedire

l'immissione di armi sul loro mercato sino al completo soddisfacimento dei requisiti

procedurali nazionali”.

Le norme sopra indicate costituiscono la necessaria premessa per procedere alla corretta interpretazione delle norme nazionali vigenti, sopravvissute al

richiamato

intervento abrogativo del legislatore e, dunque, per formulare gli opportuni chiarimenti applicativi nei termini che seguono.

In prima analisi, va osservato che, se la soppressione del Catalogo non produce particolari effetti relativamente al regime giuridico applicabile alle armi in esso precedentemente iscritte, con riferimento alle armi prodotte o introdotte nel territorio

dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2012, tale soppressione impone, al contrario, una

rimodulazione delle modalità di accertamento della loro qualità di arma comune da

sparo.

Al riguardo, si rammenta che l'iscrizione di un'arma al Catalogo costituiva, ai sensi dell'abrogato art. 7, comma 4, "*accertamento definitivo della qualità di arma*

comune da sparo posseduta dal prototipo". L'abrogazione di tale disposizione comporta che, allo stato, la qualità di "arma comune" spetti alle armi che rientrano

nelle previsioni di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 110/75, purché queste non

abbiano le caratteristiche delle armi da guerra o tipo guerra indicate nell'articolo 1

della legge medesima.

Come indicato dall'art. 1, primo comma, della l. 110/75, infatti, tali caratteristiche debbono riferirsi alla loro "*spiccata potenzialità di offesa*", in relazione

alla quale "*sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, . . .omissis*".

Inoltre, al secondo comma del medesimo articolo 1, si stabilisce che sono armi tipo guerra quelle che "*. . . pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni alle armi da guerra.*".

Peraltro, come ribadito dalla giurisprudenza in materia di armi da guerra, la "spiccata potenzialità offensiva" di un'arma – quale elemento idoneo a determinare la

destinazione, attuale o anche solamente possibile, all'armamento di truppe e, quindi,

la sua classificazione tra quelle da guerra, "*non va individuata in astratto, ma accertata in concreto attraverso elementi idonei, quali la dimensione, la forma, il*

peso del proiettile, la velocità che lo anima, la lunghezza della canna, la celerità del

tiro, il grado di automatismo, la gittata, la rigatura, etc." (cfr. Cassazione

Penale,
Sez. I, sent. n. 1249 del 20.02.1981).

Ed ancora, il successivo art. 2 della l. 110/75, pur fornendo, al primo comma, un'elencazione delle armi comuni da sparo, fa salve le predette disposizioni di cui

all'art. 1; inoltre, al secondo comma, nell'individuare ulteriori armi comuni da sparo,

include in tale categoria fucili e carabine “ . . . che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche

per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco

e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari . . . omissis”.

Deve ritenersi, pertanto, che la soppressione del riferimento al catalogo nazionale –

evidentemente dettata da esigenze di semplificazione connesse alla esportazione delle

armi prodotte in Italia

- non faccia venir meno la potestà di accertamento, che si fonda su ragioni di ordine e

sicurezza pubblica e di tutela dei terzi acquirenti, sulla qualità di arma comune, in

relazione ai vigenti articoli 1 e 2 della L. n.110 del 1975.

Alla luce dell'ampio quadro normativo - comunitario e nazionale - sopra illustrato e,

in particolare, della semplificazione amministrativa connessa all'abrogazione dell'art.

7 della l. n. 110/75, si ritiene ora indispensabile operare una distinzione procedurale

per la necessaria attribuzione – ad un'arma di nuova produzione o importazione che

si intende immettere sul mercato civile - della qualità di arma comune da sparo.

Con la presente circolare, pertanto, si delineano i casi e le modalità nei quali, in

relazione alla tipologia di arma, possa essere lo stesso produttore o importatore ad

attestare tale qualità e quelli nei quali, al contrario, sia a tal fine necessario il preventivo accertamento da parte di questa Amministrazione, sentita la

Commissione

Consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della più volte citata l.

n. 110/75.

Dunque, chiunque intenda produrre o importare armi comuni da sparo – ovviamente se non già catalogate - sul territorio italiano deve preventivamente fornire a questo Ministero la relativa scheda tecnica (di cui si allega fac-simile), completa delle foto ritraenti i due profili dell'arma, descrittiva delle caratteristiche dell'arma stessa, attestandone, sotto la propria responsabilità a pena di mendacio, la corrispondenza alle categorie indicate nell'articolo 2, primo comma, lettere b), c) e) ed h), della legge n. 110 del 1975 e quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule. Tale documento deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell'arma stessa, ed in particolare: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta, calibro, specie e numero delle canne, lunghezza minima dell'arma misurata con esclusione di eventuali accessori (ad es. compensatori o spegni fiamma) con il calcio pieghevole o telescopico chiuso, sistema di funzionamento ed ogni altra particolarità strutturale dell'arma. A tal fine, si rappresenta, in particolare, che, per la classificazione di “arma corta” o “arma lunga” continueranno ad applicarsi i criteri contenuti al punto IV dell'Allegato I della Direttiva 91/477/CEE e successive modificazioni ed all'articolo 78 della L. 30/9/1993 n.388 (parere della Commissione del 26 settembre 2007). Inoltre, quanto al limite relativo al numero massimo di colpi consentiti, si ribadisce - conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi nelle sedute del 5 febbraio e 2 marzo 2004 e del 10 febbraio 2010 (pareri reperibili sul sito istituzionale della Polizia di Stato) - che per le armi corte il limite è di 15 colpi, mentre per le armi lunghe lo stesso è di 5 colpi; si conferma, poi, che, i relativi caricatori o serbatoi devono essere costruiti in modo da

poter contenere solo ed esclusivamente il numero dei colpi consentiti. Qualora tale limitazione dovesse inficiare il funzionamento dell'arma (ad esempio la sede di alloggiamento del caricatore potrebbe risultare più lunga del caricatore stesso), saranno determinate, caso per caso, modalità alternative di riduzione attraverso l'adozione di specifici accorgimenti meccanici (parere della

Commissione del 10 febbraio 2010).

La limitazione dei colpi, rispondendo a principi di ordine e sicurezza pubblica, si

riferisce alle sole armi destinate a circolare sul territorio italiano. Ne consegue che le

armi destinate all'esportazione non saranno assoggettate a tale limite ma a quello

eventualmente operante nel paese di destinazione.

L'attribuzione della qualità di arma comune da sparo, per prototipi di nuova produzione o importazione,

deve essere, invece, necessariamente operata da questo Ministero per le seguenti

tipologie di armi:

1. armi corte;

2. le armi lunghe a funzionamento semiautomatico ed a ripetizione, sia a canna liscia che rigata – rientranti nella Categoria B (*Armi da fuoco soggette ad autorizzazione*) dell'Allegato I alla citata direttiva 91/477CEE di seguito riepilogate:

- B.4. *Armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;*

- B.5. *Armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;*

- B.6. *Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm;*

- B.7. *Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.*

3. fucili e carabine, qualora siano progettati per poter utilizzare calibri militari, rientranti nelle seguenti categorie del medesimo Allegato I:

- C.1. *Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6,;*

- C2. *Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.*

Nel dettaglio l'istanza dell'interessato dovrà contenere, oltre alle informazioni richieste per ogni tipo di arma, anche una relazione tecnica, corredata da disegni o

fotografie relativi all'arma e alle parti di essa, con sottoscrizione del produttore

o

dell'importatore, sotto la propria responsabilità, anche di natura penale, ed inoltre:

1) per le armi solo somiglianti a quelle militari e che provengano da una linea di produzione "civile", anche il progetto inerente i disegni tecnici quotati relativi alla scatola di scatto e dei suoi componenti le cui quote dimensionali dovranno risultare inferiori a quelle delle armi di uso militare ritenuti essenziali per il puntuale raffronto. Il richiedente, inoltre, dovrà produrre, sempre sotto propria la propria responsabilità, anche di natura penale, una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti che l'arma che intende importare o produrre è di esclusiva progettazione civile, indicando in essa gli accorgimenti tecnici adottati al fine di non consentire la intercambiabilità della scatola di scatto o dei suoi componenti con quelli di un'arma da guerra che ne consentano il funzionamento automatico;

2) per le armi di derivazione militare prodotte all'estero ed introdotte sul territorio italiano, l'istante dovrà curare l'invio presso l'ente responsabile della punzonatura delle armi di cui all'art. 1 della legge 22 febbraio 1960, n. 186 (Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia, di seguito denominato B.N.P. o l'ente che subentrerà alle competenze di quest'ultimo, a norma dell'articolo 2, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto legge 29.12.2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10), al fine di verificare la corrispondenza delle operazioni tecniche di demilitarizzazione effettuate con quelle disposte dal Ministero dell'Interno con circolare 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002, concernente le "Nuove disposizioni in materia demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110", in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'Interno ai sensi dell'articolo 13 bis comma 2 della Legge n.110 del 1975.

La sopracitata istanza verrà sottoposta alla Commissione per il relativo parere e per la conseguente attribuzione, da parte di questa Amministrazione, con proprio

provvedimento, della qualità di arma comune da sparo. Nei casi dubbi, potrà essere

richiesto l'invio del prototipo dell'arma.

Tale provvedimento è successivamente comunicato all'interessato e reso pubblico

mediante inserimento in Gazzetta Ufficiale, oltreché disponibile in via telematica.

Modelli di caratteristiche tecniche identiche a quelli precedentemente catalogati

o

approvati a seguito della sopra descritta procedura potranno essere commercializzati

accompagnati da un documento contenente la dichiarazione, sotto propria responsabilità a pena di mendacio, da parte del produttore o importatore, della

totale

corrispondenza a prodotto precedentemente catalogato o approvato.

I seguenti elementi non sono da considerarsi rilevanti per rendere un'arma di modello difforme rispetto al modello precedentemente approvato:

- 1) presenza o assenza di *stecker*;
- 2) diversi sistemi di sicura;
- 3) presenza o assenza del freno di bocca o del compensatore di volata;
- 4) diversi leveraggi della catena di scatto (mono o bigrillo);
- 5) presenza di comandi di dimensioni diverse (*hold open*, sgancio caricatore, leva della sicura);
- 6) realizzazione del fusto in materiale plastico anziché in metallo.

Per le armi demilitarizzate, si rappresenta, al contrario, che, ogni soggetto che intenda porle in commercio dovrà seguire la procedura di preventiva approvazione di

questo Ministero anche qualora allo stesso modello sia stata, in precedenza, già attribuita la qualità di arma comune da sparo; ciò al fine di consentire la verifica del

corretto adempimento delle prescrizioni in tema di demilitarizzazione.

Successivamente all'approvazione, le armi potranno essere presentate al B.N.P. per la punzonatura, in conformità con quanto indicato nelle relative schede tecniche descrittive.

Si rappresenta, poi, che le armi prodotte o importate a partire dal 1° gennaio 2012 non dovranno recare alcun numero di catalogo, ferma restando la facoltà per il

produttore o importatore di continuare ad imprimerlo, per i modelli già catalogati, a tutela del consumatore.

Per quanto riguarda le "armi sportive" si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 primo comma della legge 25 marzo 1986 n. 85: *"alle armi per uso sportivo viene*

riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della commissione consultiva centrale

delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONF".

Aggiunge il secondo comma dello stesso articolo che: *"ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che,*

per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo

specifico impiego nelle attività sportive".

Il terzo comma stabilisce infine: *"delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge*

luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo”.

Alla luce della normativa suesposta, la soppressione del riferimento al catalogo al terzo comma del citato articolo non fa venir meno la potestà di questo Ministero di attribuire la qualifica di arma sportiva a quelle armi che in precedenza venivano

catalogate, ma semplifica la procedura cui devono essere sottoposte.

A tale scopo, l'interessato dovrà produrre una specifica istanza contenente, oltre ai dati richiesti per l'approvazione delle armi comuni, anche la richiesta dell'attribuzione della qualifica di arma sportiva.

Acquisiti il parere delle federazioni sportive interessate affiliate al CONI e le determinazioni della Commissione, questo Ministero emanerà il proprio provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, notificato all'interessato e

reso noto per via telematica.

Il Banco o l'interessato curerà l'apposizione sull'arma della sigla A.S. (Arma sportiva) ed il relativo numero attribuito, tratto dall'elenco delle armi sportive di cui

all'articolo 2 comma 3.

Il divieto di collezionare più armi dello stesso modello iscritto nel catalogo nazionale contenuto nell'articolo 10 della L. n.110 del 1975, permane per le armi

soggette ad approvazione.

Inoltre rimane immutato il divieto di detenzione di munizionamento per le armi

rientranti nella collezione.

L'importazione definitiva di armi di cui all'articolo 12 della L. n. 110 del 1975,

ove si tratti di armi che necessitano della preventiva “approvazione” ministeriale,

potrà essere autorizzata solo a seguito di tale provvedimento. Per le altre categorie

sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, sotto propria responsabilità a pena di

menzogna, in merito alle caratteristiche delle armi.

Ai fini delle esportazioni, invece, si impone una lettura combinata degli articoli 11 e 16 della L. n.110 del 1975.

Ed invero, dal momento che per le armi prodotte o introdotte nello Stato non è più richiesta la catalogazione, se ne deve dedurre che, per le armi destinate

all'estero, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge, fatta salva l'approvazione da

parte dell'Amministrazione per le armi per cui essa è prevista, sarà l'esportatore a curare che le stesse siano conformi alle disposizioni normative vigenti nel paese di destinazione.

Da ultimo, si rappresenta che resta invariata la disciplina prevista dal terzo comma dell'articolo 2 della legge n.110 del 1975.